



Trasmettiamo alle Aziende Clienti di Studio del Settore paghe la Circolare N. 1 di gennaio 2012 contenente il promemoria relativo alle regole per ottenere le detrazioni di imposta 2012 da parte del lavoratore dipendente e **la novità legislativa introdotta da quest'anno secondo cui, è unica responsabilità del lavoratore segnalare al datore di lavoro eventuali variazioni dei carichi familiari rispetto all'anno precedente od in caso di variazioni in corso d'anno.**

Il datore di lavoro, dal corrente anno fiscale 2012, dovrà obbligatoriamente applicare le detrazioni di imposta per reddito di lavoro dipendente o assimilato e le detrazioni per carichi familiari segnalate dallo stesso lavoratore il precedente anno, a meno di espressa dichiarazione scritta contraria da parte del lavoratore dipendente.

Considerata l'importanza della novità introdotta e di quanto le detrazioni per carichi familiari siano importanti ai fini del reddito netto, consigliamo le aziende Clienti di consegnare la seconda pagina della presente circolare con la prossima busta di paga insieme alle dichiarazioni per le detrazioni di imposta e dei carichi familiari che troverete nell'apposito spazio del nostro sito internet riservato ai clienti paghe, come ogni anno, a partire da mercoledì 25 gennaio 2012.

Raccomandiamo alle Aziende clienti di restituirci esclusivamente copia dei modelli (via fax, via posta elettronica all'indirizzo del proprio referente, a brevi mani) con evidenziate eventuali variazioni una volta effettuata la raccolta da tutti i dipendenti e non uno alla volta. I modelli sottoscritti in originale andranno da voi archiviati nella cartella del dipendente

Nell'ottica di un miglioramento del nostro servizio di comunicazione verso la clientela del settore paghe e per adeguarsi alla normativa sulla privacy comunichiamo che fino ad aprile 2011 le circolari di settore sono state trasmesse via posta elettronica e contemporaneamente pubblicate nel nostro sito nell'apposito spazio riservato ai clienti paghe. Da maggio 2011 le circolari e la documentazione del personale dipendente sono pubblicate esclusivamente attraverso il canale di internet nell'apposito spazio riservato ai clienti paghe. Una mail avvisa che la documentazione è a disposizione per essere prelevata.

Sommario

LA DICHIARAZIONE PER LE DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE E CARICHI FAMILIARI ANNO 2011 (ARTT. 12 E 13, COMMI 1, 1 BIS E 2 D.P.R. 917/86)..... 2



LA DICHIARAZIONE PER LE DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE E CARICHI FAMILIARI ANNO 2012 (artt. 12 e 13, commi 1, 1 bis e 2 D.P.R. 917/86)

Le nuove disposizioni normative 2012 in materia di detrazioni da lavoro dipendente e per carichi familiari hanno sancito **l'obbligatorietà a carico del dipendente** di segnalare tale proprio diritto **non più ogni anno** ma solo ad inizio rapporto e **ogni qualvolta subentri una variazione dei carichi familiari o di domiciliazione** comunicandolo le variazioni per iscritto al datore di lavoro. Di fatto quindi, il datore di lavoro, da quest'anno, deve applicare obbligatoriamente le detrazioni da lavoro dipendente e le detrazioni per carichi familiari segnalate il precedente anno a meno di espressa dichiarazione scritta di non applicazione dei carichi familiari o di variazioni da parte del lavoratore dipendente. Considerata l'importanza della novità introdotta e l'impatto economico delle detrazioni per carichi familiari sul reddito netto vi consegniamo il modulo nominativo di autocertificazione completo di istruzioni (denominato "Richiesta Detrazioni Fiscali"), **compilato secondo i dati da voi forniti lo scorso anno** che dovrà essere attentamente controllato.

Solo i lavoratori che devono segnalare variazioni rispetto alla precedente situazione dovranno apportare le dovute modifiche a penna nella parte destra "VARIAZIONI", porre la data e firmare in calce alla dichiarazione di responsabilità (dietro apposita richiesta i nostri uffici sono disponibili a fornire nuovi modelli in bianco da ricompilare) prima di restituirla entro e non oltre il 29 febbraio 2012;

Per i lavoratori extracomunitari: In caso i familiari dei lavoratori extracomunitari per cui vengano richieste le detrazioni non fossero residenti nel territorio italiano gli stessi dovranno allegare alternativamente:

1. documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
2. documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
3. documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione dei lavoratori extracomunitari, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della predetta documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione, sempre autenticata, che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati (art. 1, comma 1324, della legge n. 296/2006).